



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 13/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2014, n. 2508

Cont. 2286/94/CA - Sentenza della Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile n. 492/2011 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo c/ Regione Puglia - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Variazione di bilancio - Elenco n. 154/A.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente ad interim dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 18/05/1994, il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo notificò alla Regione Puglia un decreto ingiuntivo per l'importo di € 265.734,74 (£ 514.534.205), oltre interessi dal 12/04/1994, a titolo di rimborso della rata del mutuo scaduta il 31/12/1993, concesso dal Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento ed autorizzato dall'ente regionale con DGR n. 5845 del 2/6/87, con la quale l'ente medesimo si assunse il relativo onere (capitale ed interessi), finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino dei canali di bonifica ricadenti nel comprensorio consortile.

La Regione, dopo aver pagato regolarmente le rate per l'annualità dal 1987 al 1990, omise il pagamento delle annualità successive, tant'è che il Consorzio fu costretto a ricorrere al credito bancario per onorare le scadenze; contestualmente adì le vie legali per il recupero delle rate di mutuo insolute relative agli anni 1991 e 1992.

Con atto di citazione notificato al Consorzio il 15/12/94, la Regione propose opposizione al decreto ingiuntivo reso dal Presidente del Tribunale di Bari il 7/11/94 e chiese, al Tribunale medesimo, la revoca dello stesso e la declaratoria di infondatezza ed inammissibilità della domanda avversa avendo già provveduto, giusta DGR n. 6036 del 30/12/93, al pagamento dell'importo di € 165.007,98 (£. 319.500.000).

Con sentenza n. 537, depositata il 6/6/99, il Tribunale invocato dichiarò inammissibile l'opposizione spiegata dalla Regione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò la Regione alla rifusione delle spese processuali.

Avverso la predetta sentenza, propose appello la Regione eccependo il difetto di legittimazione attiva del Consorzio - mero delegato della Regione e privo di autonomia di bilancio e di pieni poteri decisionali - di agire in danno della stessa.

Con sentenza n. 783 depositata l'1/10/2002, la Corte d'Appello di Bari, rigettò l'opposizione della Regione per difetto di validità della procura alla lite e confermò la sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 3454 depositata il 15/02/2007, la Corte di Cassazione dissentendo sulla ritenuta nullità della procura alla lite e, quindi, sull'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ha annullato la pronuncia d'appello, e rinviato il giudizio alla succitata Corte d'Appello, per l'esame degli ulteriori motivi.

Con atto notificato al Consorzio il 18/1/2008, la Regione Puglia ha riassunto la causa, insistendo sui

residui motivi di doglianza non esaminati dalla Corte d'Appello nel primo giudizio ed ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con revoca del decreto ingiuntivo; in subordine, accertare il minore credito vantato dal Consorzio, pari ad € 100.727,00.

Con sentenza n. 492, emessa il 20/05/2011, la Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la Regione Puglia:

- a) al pagamento della minore residua somma di € 100.727,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (07/11/1994), sino al soddisfo;
- b) alla rifusione in favore del Consorzio di 1/3 delle spese processuali pari a € 6.000,00 per il primo grado di giudizio, ad € 6.000,00 per il secondo, ad € 4.000,00 per onorari del giudizio di cassazione ed € 3.000,00 per diritti e onorari dell'ultimo grado di giudizio.

Con nota acquisita agli dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione il 15/10/14, prot. AOO_036/0022278, l'Avv. Giovanni Cioffi ha trasmesso copia della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 492/11, per effetto della quale la Regione Puglia è debitrice, nei confronti del Consorzio di bonifica, della somma complessiva di € 180.667,37 disaggregata come segue:

- 1) Sorte capitale € 100.727,00
- 2) Interessi legali (dal 7/11/1994 al 30/11/2014) € 70.962,87
- 3) Spese legali comprensive di IVA e C.N.A. (1/3) € 8.977,50

Totale € 180.667,37

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio, nei confronti del Consorzio ricorrente, per l'importo di € 180.667,37 ed alla connessa variazione di bilancio, esercizio 2014, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA - L. R. 16/11/2001 n. 28 e SS.MM.II.

Si riconosce, preliminarmente, la legittimità del debito fuori bilancio della somma di € 180.667,37 derivante dal dare attuazione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 492/11.

Alla copertura dell'importo complessivo di € 180.667,37, quale sorte capitale, interessi, spese di giudizio ed accessorie sostenute per legge, si provvede mediante variazione compensativa, di pari importo, del bilancio da effettuare, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguimento dei seguenti Capitoli del bilancio regionale:

- per € 100.727,00 (Sorte capitale) sul capitolo 1318 "spesa finanziata con prelievo somme dal predetto capitolo 1110090" dell'es. finanziario 2014;
- per € 70.962,87 (interessi legali) sul capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti, quota interessi del bilancio autonomo dell'es. finanziario 2014;
- per € 8.977,50 (Spese legali) sul capitolo 1317 "oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali del bilancio autonomo dell'es. finanziario 2014.

Con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Foreste, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 180.667,37 in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede a Nardò.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone alla Giunta Regionale l'adozione dell'atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera k) e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal l'istruttore, dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nell'importo di € 180.667,37 in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede a Nardò, a titolo di sorte capitale interessi, spese di giudizio ed accessorie sostenute per i diversi gradi di giudizio;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 180.667,37 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 a cura del Servizio Foreste;
- di fare obbligo al dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture Rurali ed Irrigazione del Servizio Foreste di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e ss.mm.ii.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
